SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 1998, n. **330.**

Attuazione della direttiva 95/25/CE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 95/25/CE del Consiglio del 22 giugno 1995 che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La legge 30 aprile 1976, n. 397, come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, è modificata come segue:

a) all'articolo 6, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«I bovini di età inferiore a trenta mesi, destinati alla produzione di carne, possono, in deroga a quanto previsto alle lettere *b)* e *c)* del primo comma, non essere sottoposti alle prove indicate in dette lettere solo qualora:

1) si tratti di animali che:

a) provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi;

b) sono stati identificati con apposito contrassegno in aggiunta a quello d'identificazione al momento del carico e restano sotto controllo fino al momento della macellazione;

c) non sono stati in contatto durante il trasporto e fino al momento della loro macellazione con bovini che non prevengono da allevamenti ufficialmente indenni;

2) lo Stato membro di origine e quello di destinazione abbiano il medesimo *status* sanitario per quanto concerne tubercolosi e brucellosi;

3) nelle segnalazioni previste dall'articolo 11, comma 5, lettera *a),* del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 febbraio 1993, n. 46, i destinatari degli animali specifichino che gli stessi usufruiscono delle deroghe di cui al presente comma.

Il destinatario degli animali di cui al secondo comma deve mantenere gli stessi separatamente dagli altri bovini di differente *status* sanitario fino al momento della macellazione.»;

b) l'articolo 10 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Gli articoli 76 e 87 della Costituzione così recitano:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997».

— La direttiva 95/25/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 243 dell'11 ottobre 1995.

— La direttiva 64/432/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 32 del 24 febbraio 1966.

— La legge 30 aprile 1976, n. 397, concerne le «Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea».

Note all'art. 1:

— Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, concerne il «Regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423».

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vici e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari». Il comma 5, lettera *a)*, dell'art. 11, del citato decreto legislativo, così recita:

«5. Tutti i destinatari che figurano sul certificato o documento previsti all'art. 9, comma 2, lettera *d):*

a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti provenienti da un altro Stato membro, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, almeno 24 ore prima, non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorità competente del luogo di arrivo può richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE».

— Il decreto ministeriale 18 febbraio 1993 concerne la «Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità». Il comma 1, dell'art. 5 del citato decreto ministeriale, così recita:

«1. In applicazione degli articoli 5 e 11 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, i destinatari delle partite di animali nonché di prodotti di origine animale provenienti da altro Paese membro segnalano, con almeno un giorno feriale di anticipo, l'arrivo delle merci al servizio veterinario delle UU.SS.LL. ed all'ufficio veterinario per gli adempimenti CEE competenti per territorio».

98G0383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1998.

Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'art. 6, commi 3 e 4;

Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, capo I, concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci, e successive modificazioni ed integrazioni apportate con legge 30 maggio 1995, n. 204;

Visti gli articoli 71 e 104, comma 1, lettera *h),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto lo schema di piano quinquennale degli interporti di cui alla delibera CIPET del 31 marzo 1992, così come rettificato con delibera CIPE del 18 maggio 1992;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 37-T del 9 luglio 1997 e del 21 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1997, con i quali sono stati puntualmente individuati i progetti di interporti da finanziare con i fondi di cui alle leggi 20 dicembre 1996, n. 641, e 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;

Visto lo schema di piano degli interventi per la realizzazione degli interporti, previsto dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, presentato da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 27 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle commissioni competenti, che individua fra l'altro i progetti da considerare di rilevanza nazionale;

Considerato che i progetti di realizzazione di infrastrutture interportuali rientranti nel piano di interventi in parola, nonché, in attesa dell'adozione del nuovo Piano generale dei trasporti, quelli ammessi a contri-

buto da parte dello Stato a valere sui finanziamenti per le aree depresse di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 454/1997, sono di rilevanza nazionale;

Ritenuto pertanto che i progetti di cui sopra siano da assoggettare a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato che il mancato perfezionamento del Piano degli interventi per la realizzazione degli interporti ha prodotto un ritardo nei tempi di approvazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di progetti già sottoposti al Ministero dell'ambiente e che tale ritardo rende, pertanto, necessario ridefinire la data di scadenza dei termini istruttori;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii),* della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi alla realizzazione delle infrastrutture interportuali di Bergamo Montello, Orte, Prato, Jesi e Frosinone, già sottoposti al Ministero dell'ambiente, devono essere conclusi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

2. Restano fermi i termini, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardanti i procedimenti di valutazione di impatto ambientale dei progetti Area jonico-salentina, Bari, Catania, Cervignano, Gioia Tauro, Novara, Pontecagnano, Pescara, Termoli, Tito, Vado Ligure e Venezia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 227

98A8379

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 28 luglio 1998.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilisto;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 885 del 21 luglio 1998 con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Lecco ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 28 luglio 1998, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 28 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 settembre 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A8355

DECRETO 7 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 3 agosto 1998.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilisto;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 855 del 4 agosto 1998 con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Lecco, ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 3 agosto 1998, dovuto alla sostituzione dei supporti informatici e alla conseguente installazione delle nuove apparecchiature automatiche;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 3 agosto 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 settembre 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A8354

DECRETO 7 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilisto;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 125/98 del 4 agosto 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi in data 3 agosto 1998, dovuto alla sostituzione dei supporti informatici e alla conseguente installazione delle nuove apparecchiature automatizzate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi in data 3 agosto 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 settembre 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A8356

DECRETO 7 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio imposte dirette di Milazzo ha comunicato il mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio nel giorno 29 agosto 1998 per disinfestazione dei locali ivi compreso il magazzino destinato ad uso archivio, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Diparti-

mento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio finanziario sottoindicato è accertato come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo nel giorno 29 agosto 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 7 settembre 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A8357

DECRETO 7 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Acireale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Acireale ha comunicato il mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio nel giorno 5 settembre 1998 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio finanziario sottoindicato è accertato come segue:

ufficio del registro di Acireale nel giorno 5 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 7 settembre 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A8358

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 settembre 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque (prima tranche) giorni relativi all'emissione del 15 settembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 7 settembre 1998 che hanno disposto per il 15 settembre 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque (prima tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 settembre 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,82 per i B.O.T. a novantuno giorni e a L. 96,10 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 88.486.502.500 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 dicembre 1998; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999 ammonta a L. 194.835.366.000 per la prima tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 settembre 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,47 per i B.O.T. a novantuno giorni e a L. 94,75 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A8409

DECRETO 22 settembre 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 settembre 1998 è pari a 72.348 miliardi e che si rientrerà nei limiti previsti dalla legge entro la fine del 1998;

Decreta:

Per il 30 settembre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 marzo 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 28 agosto 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 settembre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 28 agosto 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A8408

DECRETO 22 settembre 1998.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 settembre 1998 è pari a 72.348 miliardi e che si rientrerà nei limiti previsti dalla legge entro la fine del 1998;

Decreta:

Per il 30 settembre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con durata residua di trecentocinquanta giorni e con scadenza il 15 settembre 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 28 agosto 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 settembre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 28 agosto 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A8410

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 12 agosto 1998.

Requisiti, abilitazioni e certificazioni della gente di mare.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della conferenza dei paesi aderenti all'organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Vista la comunicazione del segretariato generale dell'organizzazione marittima internazionale del 1° novembre 1996, con la quale si comunica che, ai sensi dell'art. XIII (1) (a) (ix) della sopra citata convenzione STCW del 1978, i suindicati emendamenti entreranno in vigore dal 1° febbraio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, concernente l'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto l'art 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», che modifica il primo e secondo comma dell'art. 123 del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di adeguare i requisiti e i limiti delle abilitazioni dei titoli professionali marittimi di cui al primo e secondo comma del citato art. 123 del codice della navigazione alle prescrizioni scaturenti dalla convenzione internazionale IMO STCW/78, come emendata nel 1995, nonché dalla direttiva 94/58/CE;

Considerata la facoltà di avvalersi di un provvedimento transitorio consentita dalla regola I/15 della convenzione sopra citata;

Considerato che tale facoltà consente alle amministrazioni dei Governi aderenti alla convenzione di continuare fino alla data del 1° febbraio 2002, a rilasciare, convalidare e riconoscere i certificati relativi alla formazione della gente di mare in base ai requisiti ed ai limiti previsti dalla normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore degli emendamenti 1995 alla convenzione STCW/78 nei confronti dei lavoratori marittimi che abbiano iniziato a navigare prima del 1° agosto 1998;

Considerato inoltre che tale facoltà consente alle amministrazioni dei Governi aderenti alla convenzione di continuare fino alla data del 1° febbraio 2002, a riconvalidare i certificati relativi alla formazione della gente di mare in base ai requisiti ed ai limiti previsti

dalla normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore degli emendamenti 1995 alla convenzione STCW/78;

Decreta:

Art. 1.

Abilitazioni per i servizi di coperta su navi adibite al traffico

1. Le abilitazioni per i servizi di coperta su navi adibite al traffico sono:

a) ufficiale di navigazione;

b) ufficiale di navigazione di seconda classe;

c) ufficiale di navigazione di terza classe;

d) capitano;

e) capitano di seconda classe;

f) comandante;

g) comandante di seconda classe;

h) comandante di terza classe;

i) comandante di quarta classe;

l) comune di guardia di coperta.

2. Le abilitazioni professionali di cui al precedente comma hanno i seguenti limiti:

a) l'abilitazione «ufficiale di navigazione» consente di imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilità di una guardia di navigazione a bordo di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave;

b) l'abilitazione «ufficiale di navigazione di seconda classe» consente di imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilità di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda inferiori a 500 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave;

c) l'abilitazione «ufficiale di navigazione di terza classe» consente di imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilità di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda inferiori a 500 tonnellate che compiono navigazione nazionale costiera;

d) l'abilitazione «capitano» consente di imbarcare in qualità di primo ufficiale di coperta a bordo di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave;

e) l'abilitazione «capitano di seconda classe» consente di imbarcare in qualità di primo ufficiale di coperta a bordo di navi aventi stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave;

f) l'abilitazione «comandante» consente di assumere il comando di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave;

g) l'abilitazione «comandante di seconda classe» consente di assumere il comando di navi aventi stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave;

h) l'abilitazione «comandante di terza classe» consente di assumere il comando di navi aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave;

i) l'abilitazione «comandante di quarta classe» consente di assumere il comando di navi aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che compiono navigazione nazionale costiera;

l) l'abilitazione di «comune di guardia di coperta» consente di prendere parte al servizio di guardia di navigazione con una qualifica di coperta a bordo di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave.

3. I requisiti delle abilitazioni di cui al presente articolo, sono individuati con successiva determina del direttore generale del lavoro marittimo e portuale.

Art. 2.

Abilitazioni per i servizi di macchina su navi adibite al traffico

1. Le abilitazioni per i servizi di macchina su navi adibite al traffico sono:

a) ufficiale di macchina;

b) capitano di macchina;

c) capitano di macchina di seconda classe;

d) direttore di macchina;

e) direttore di macchina di seconda classe;

f) comune di guardia di macchina.

2. Le abilitazioni professionali di cui al precedente comma hanno i seguenti limiti:

a) l'abilitazione «ufficiale di macchina» consente di imbarcare in qualità di ufficiale di macchina di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilità di una guardia di macchina in un locale apparato motore presidiato o ad essere designato ufficiale di macchina responsabile di un locale apparato motore periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 chilowatt;

b) l'abilitazione «capitano di macchina» consente di imbarcare in qualità di primo ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 chilowatt;

c) l'abilitazione «capitano di macchina di seconda classe» consente di imbarcare in qualità di primo ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 chilowatt;

d) l'abilitazione «direttore di macchina» consente di imbarcare in qualità di direttore di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 chilowatt;

e) l'abilitazione «direttore di macchina di seconda classe» consente di imbarcare in qualità di direttore di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 chilowatt;

f) l'abilitazione «comune di guardia di macchina» consente di prendere parte al servizio di guardia con una qualifica di macchina in un locale apparato motore presidiato o ad essere designato allo svolgimento di compiti in un apparato motore periodicamente non presidiato.

3. I requisiti delle abilitazioni di cui al presente articolo sono individuati con successiva determina del direttore generale del lavoro marittimo e portuale.

Art. 3.

Abilitazioni per i servizi di coperta e di macchina su navi da pesca

1. Le abilitazioni per i servizi di coperta e di macchina sulle navi da pesca sono stabilite con successivo decreto ministeriale.

Art. 4.

Certificazione e modelli

1. Per «certificato» si intende la valida attestazione rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione che abilita il titolare a svolgere le funzioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

2. I modelli dei certificati di abilitazione sono approvati con successiva determina direttoriale.

3. Parimenti con determina del direttore generale del lavoro marittimo e portuale sono stabilite le modalità in base alle quali deve essere accertato il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ai fini del rilascio dei relativi certificati di abilitazione.

Art. 5.

Riconvalida dei certificati

1. I certificati di abilitazione della gente di mare esistenti alla data del presente decreto, rilasciati in conformità alla legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, possono essere riconvalidati entro il 1° febbraio 2002 secondo le medesime disposizioni vigenti al momento del rilascio.

2. Con decreto del direttore generale del lavoro marittimo e portuale sono stabiliti i requisiti necessari al conseguimento delle abilitazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 per coloro che sono già in possesso dei certificati di cui al precedente comma.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 agosto 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A8393

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO

DELIBERAZIONE 29 luglio 1998.

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Deliberazione n. 299/98).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 479, che ha istituito l'IPSEMA;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, che disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la propria deliberazione n. 193/97 del 28 maggio 1997, con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241), successivamente inviato, per il prescritto parere, alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere favorevole espresso da detta commissione, subordinatamente alle modifiche dalla stessa indicate;

Considerata la necessità di rideliberare il testo del regolamento, modificato in conformità alle indicazioni espresse dalla commissione;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione centrale assicurazioni, prestazioni e vigilanza;

Acquisito il parere favorevole del direttore generale;

Delibera:

di approvare l'unito regolamento recante norme per la disciplina del diritto di accesso ai documenti ammininistrativi, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

di disporne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il presidente
FAMILIARI

Il segretario
DE VIVO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Art. 24 Legge 7 agosto 1990, n. 241).

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento individua, in conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie dei documenti amministrativi, di cui l'I.P.SE.MA. dispone in ragione delle attività istituzionali svolte, sottratti all'accesso, in relazione alle disposizioni relative all'esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della predetta legge e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Documenti amministrativi sottratti all'accesso a tutela della riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, sono sottratti all'accesso — ove non sia sufficiente far ricorso al differimento di cui al successivo art. 3 — i seguenti documenti:

A) Con riferimento alla tutela della vita privata:

a) i documenti contenenti anamnesi, diagnosi, referti, certificazioni o altre notizie di carattere sanitario, in possesso dell'Ente in ragione delle sue finalità istituzionali;

b) i documenti relativi alla condizione patrimoniale, finanziaria e personale che terzi (compresi i dipendenti e limitatamente a situazioni pregiudizievoli della onorabilità) abbiano interesse a mantenere riservate;

c) ogni altro documento in riferimento al quale si rilevi la prevalenza dell'esigenza di riservatezza di terzi — disciplinata dalla legge n. 675/1996 — rispetto ad altri diritti, ad esclusione di quelli esercitati per la cura o la difesa dei propri interessi giuridici meritevoli di pari o superiore tutela.

B) Con riferimento alla tutela del segreto epistolare:

i documenti oggetto di relazioni epistolari, intrattenute dall'Istituto con terzi, salvo espresso consenso dell'avente diritto e sempre che a questi non derivi nocumento alcuno dalla rivelazione del loro contenuto.

C) Con riferimento alla tutela dell'interesse professionale e commerciale:

i documenti contenenti progetti, studi e realizzazioni dell'ingegno di terzi, pertinenti alla attività istituzionale dell'Ente.

Art. 3.

Differimento

Ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso:

A) *deve essere tassativamente differito,* in relazione all'esigenza di assicurare una temporanea tutela della riservatezza ex art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990 e art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, riguardo ai seguenti documenti:

a) documenti riferiti a procedimenti disciplinari o a procedimenti penali in corso; il relativo accesso viene differito rispettivamente alla definizione degli stessi e alla pubblicazione della sentenza definitiva del competente organo giudicante;

b) documenti presentati nel corso delle procedure di acquisizione di beni mobili, immobili e servizi, ai fini di un corretto svolgimento delle predette procedure: per essi l'accesso viene differito alla conclusione delle stesse;

c) documenti contenenti perizie, stime e valutazioni di congruità rese da commissioni o uffici sia interni che esterni, nonché da liberi professionisti: per essi l'accesso viene differito alla conclusione del relativo procedimento valutativo;

d) documenti il cui oggetto è da ricondurre ad attività legali in genere ed in modo specifico a precontenzioso, contenzioso e consulenza, al fine di garantire il massimo rispetto dell'*iter* procedurale: per essi l'accesso viene differito alla conclusione del medesimo;

B) *può essere facoltativamente differito* secondo il disposto di cui all'art. 24 comma 6, riguardo ai seguenti documenti:

a) documenti relativi al reclutamento del personale ed ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorsi; per essi l'accesso, che può riguardare anche gli elaborati degli altri candidati, sempre che la richiesta sia non generalizzata ma circoscritta ad un numero limitato di elaborati, può essere inibito sino all'esaurimento dei relativi procedimenti, qualora la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa;

b) tutti gli altri documenti la cui conoscenza, durante lo svolgimento dell'azione amministrativa, può impedire o ostacolare gravemente lo svolgimento stesso; per essi l'Istituto può riservarsi di inibire l'accesso finché tale rischio sussista.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

98A7268

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto della Novara Vita S.p.a., in Novara. (Provvedimento n. 980).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo n. 174 che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1988 con la quale la società Novara Vita S.pa. con sede legale in Novara, via Negroni n. 12, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Novara Vita S.p.a. tenutasi in data 9 giugno 1998 nel corso della quale è stato deliberato di modificare lo statuto sociale con riferimento agli articoli 2 (trasferimento della sede secondaria, direzione amministrativa e uffici operativi sita in Genova, da via B. Bosco n. 15 a via V Dicembre n. 2), 9 (convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale) e 24 (ripartizione degli utili risultanti dal bilancio);

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica statutaria;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Novara Vita S.p.a., con sede in Novara, con le modifiche apportate agli articoli 2 (trasferimento della sede secondaria, direzione amministrativa e uffici operativi, sita in Genova, da via B. Bosco n. 15 a via V Dicembre n. 2), 9 (obbligo di convocazione dell'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio) e 24 (ripartizione degli utili risultanti dal bilancio).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A8359

PROVVEDIMENTO 16 settembre 1998.

Modificazioni ai provvedimenti ISVAP 19 luglio 1996, n. 297 e 30 gennaio 1996, n. 147, relativamente ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 981.G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, recante disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;

Visto il provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, n. 297, recante disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte delle imprese di assicurazione;

Considerata la necessità di fissare norme particolari in materia di copertura delle riserve tecniche e di utilizzo di strumenti finanziari derivati in relazione ai contratti di cui all art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche al provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, n. 297

1. Dopo l'art. 5 del provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-*bis (Condizioni per l'utilizzo in relazione ai contratti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 174/1995). — 1.* In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, e fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente provvedimento, l'impresa può utilizzare strumenti finanziari derivati in relazione ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995, fatta eccezione per ciò che riguarda le riserve tecniche addizionali previste al comma 4 del citato art. 30, alle seguenti condizioni:

a) che i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero;

b) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti, appartenenti a Paesi della zona A (ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE), alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie agenzie di rating, oppure da almeno una primaria agenzia di rating a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo «A-»o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine;

c) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con cadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995, anche in corso di contratto;

d) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede».

2. Dopo l'art. 6 del provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, n. 297, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-*bis (Valutazione ai fini della copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 174/1995). — 1.* In deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, 2 e 3 del presente provvedimento il valore iscritto nell'attivo patrimoniale con riferimento diretto ad uno strumento finanziario derivato, che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 5-*bis*, è ammesso a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui al citato art. 30, fatta eccezione per le riserve tecniche addizionali previste al comma 4 del medesimo articolo.

2. Ai fini della copertura delle riserve tecniche gli strumenti finanziari derivati di cui al comma precedente sono valutati secondo i criteri previsti all'art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173/1997».

Art. 2.

Modifiche al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147

1. L'art. 4 del provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Disciplina particolare per alcuni tipi di contratto). — 1.* Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, relativamente alle attività destinate a far fronte ad obbligazioni direttamente collegate alle prestazioni descritte nei commi 1 e 2 del citato art. 30, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del predetto articolo, non si applicano i limiti massimi

previsti dagli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, né i criteri di investimento di cui ai commi 2, 3, secondo periodo, 4 e 5 dell'art. 3 del medesimo provvedimento».

2. L'art. 6 del provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Obblighi informativi)*. — *1.* Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 174/1995 le imprese devono comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, la situazione delle attività a copertura delle riserve tecniche risultante dall'apposito registro con un prospetto redatto in conformità al modello 1 ed ai relativi allegati uniti al presente provvedimento, sottoscritti dal rappresentante legale della società o da soggetti debitamente autorizzati.

2. Le imprese devono altresì trasmettere, in allegato ai prospetti di cui al comma precedente relativi al II e IV trimeste solare, l'elenco delle disponibilità comprese nella categoria A) con la descrizione analitica delle attività, l'indicazione delle singole controparti, la valuta ed il relativo importo a copertura. In particolare, per i titoli di debito devono essre indicati, oltre alla denominazione, il codice ISIN, il tasso d'interesse ed il valore nominale. Analoga descrizione analitica deve essere fornita per gli attivi posti a copertura degli impegni tecnici riportati nell'allegato *B* al prospetto di cui al comma 1, in relazione ad ogni tipo di garanzia prestata.

3. In relazione ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995, le imprese, almeno alla fine di ciascun trimestre solare, devono determinare, anche con metodi empirici, l'importo complessivo delle riserve tecniche (classe D.1 del passivo dello stato patrimoniale) relative ai contratti in vigore alla data di riferimento ed aggiornare il valore delle corrispondenti attività a copertura (classe D.1 dell'attivo dello stato patrimoniale) alla medesima data. Il valore aggiornato delle suddette attività, iscritte in apposita sezione del registro di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 174/1995, deve essere determinato sulla base del valore corrente alla data di riferimento secondo i criteri di cui all'art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173/1997. Nel registro di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 174/1995, nella medesima sezione, deve essere annotato l'importo aggiornato delle riserve tecniche.

4. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, le imprese devono comunicare all'ISVAP la situazione delle attività di cui al comma 3, entro i due mesi successivi alla fine di ciascun trimestre solare, con un prospetto redatto in conformità al modello 2 unito al presente provvedimento, sottoscritto dal rappresentante legale della società, o da soggetti debitamente autorizzati, e dall'attuario di cui all'art. 20-*bis* del decreto legislativo n. 174/1995.

5. Le imprese devono allegare alla comunicazione di cui al comma precedente l'elenco analitico delle attività a copertura con le medesime informazioni di cui al comma 2, distintamente per ciascuna sezione e per ciascun prodotto. Relativamente alla Sezione III, le imprese devono altresì indicare l'emittente, con il relativo Stato di appartenenza, l'eventuale mercato di negoziazione nonché la struttura e le caratteristiche degli strumenti finanziari ivi riportati, anche in relazione agli strumenti finanziari derivati (indicizzazione, prestazioni garantite, attivi sottostanti, ecc.). A tal fine le imprese possono far riferimento alla eventuale descrizione trasmessa ai sensi dell'art. 7, comma 2, del provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, n. 297, ovvero ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174».

3. Il prospetto trimestrale delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche unito al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, è sostituito dai prospetti uniti al presente provvedimento.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Alle attività destinate a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti con specifica provvista di attivi, di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 174/1995, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, non si applicano gli articoli 26, comma 1, secondo periodo, 28 e 29 del decreto legislativo n. 174/1995.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 1° novembre 1998. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 6 del provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, come modificato dal presente provvedimento, devono tuttavia essere effettuate a partire da quelle relative al IV trimestre 1998. Restano fermi, limitatamente alla comunicazione relativa al III trimestre 1998, gli obblighi informativi previsti dal previgente art. 6 del citato provvedimento.

Roma, 16 settembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

MODELLO 1

Società ______________________

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE DISPONIBILITA' DESTINATE ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE
(ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174)

Esercizio _____

RISERVE TECNICHE		Alla chiusura dell'esercizio	
Riserve tecniche	(a)	1	2
- Cessioni legali	(b)	3	4
Riserve tecniche da coprire	(a)-(b)	5	6
Riserve tecniche relative alla classe D.1 dello Stato Patrimoniale per i contratti ex art.30 d.lgs.174/95	(c)	7	8
Riserve tecniche da coprire con attività di cui all'art. 26 del d.lgs. 174/95	(a)-(b)-(c)	9	10
di cui: Ris. tec. relative a contratti in valuta estera (allegato A)		11	12

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura del .... trimestre		Consistenza alla chiusura del trimestre precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	INVESTIMENTI					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		21	22	23	24
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili, non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		25	26	27	28
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno;		29	30	31	32
A.1.4	Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);		33	34	35	36
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito;	20%	37	38	39	40
A.1.6	Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A;		41	42	43	44
A.1.7	Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;		45	46	47	48
	Sub-totale A.1.6+A.1.7	**10%**	49	50	51	52
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		53	54	55	56
	Totale A.1		57	58	59	60
	da riportare					

	riporto					
A.2	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;	20%	61	62	63	64
A.3	*Titoli di capitale e altri valori assimilabili*					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		65	66	67	68
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		69	70	71	72
A.3.2	Warrant negoziati in un mercato regolamentato;	3%	73	74	75	76
A.3.3	Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);		77	78	79	80
A.3.4	Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato;	5%	81	82	83	84
	Totale A.3	35%	85	86	87	88
A.4	*Comparto immobiliare*					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;		89	90	91	92
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	10%	93	94	95	96
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;		97	98	99	100
A.4.4	Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90% da immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.		101	102	103	104
A.4.5	Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro.	5%	105	106	107	108
	Totale A.4	40%	109	110	111	112
	TOTALE A		113	114	115	116
B	CREDITI					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		117	118	119	120
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		121	122	123	124
	da riportare					

	riporto					
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		125	126	127	128
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		129	130	131	132
B.4	Anticipazioni su polizze		133	134	135	136
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento;	5%	137	138	139	140
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	5%	141	142	143	144
	TOTALE B		145	146	147	148
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;		149	150	151	152
C.2	Immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		153	154	155	156
	Sub-totale C.1 + C.2	5%	157	158	159	160
C.3	Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve tecniche, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		161	162	163	164
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		165	166	167	168
C.5	Interessi reversibili	5%	169	170	171	172
	TOTALE C		173	174	175	176
	TOTALE B + C - C3	25%	177	178	179	180
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di del d. lgs. 174/95		181	182	183	184
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 26, comma 5 del d. lgs. 174/95		185	186	187	188
	TOTALE ATTIVITA'		189	190	191	192
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.3 + A.3.1b	10%	193	194	195	196
	Attività a copertura delle riserve tecniche ex art. 30 d. lgs. 174/95		197	198	199	200
	TOTALE GENERALE		201	202	203	204

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

____ (**)

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società ______________________________

Allegato A al Mod. 1

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE DISPONIBILITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE
(ai sensi dell'art. 31, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174)

Distinta degli impegni in valuta e relative disponibilità a copertura

Esercizio ____________ Trimestre ____________

VALUTA	TASSO DI CAMBIO (1)	RISERVE TECNICHE RELATIVE A CONTRATTI IN VALUTA ESTERA (importi in Lit.)	DISPONIBILITA' A COPERTURA (importi in Lit.)
Unione Europea			
Franco francese	1	2	3
Lira sterlina	4	5	6
Marco tedesco	7	8	9
Franco belga	10	11	12
Peseta spagnola	13	14	15
Dracma greca	16	17	18
Escudo portoghese	19	20	21
Corona danese	22	23	24
Fiorino olandese	25	26	27
Franco lussemburghese	28	29	30
Sterlina irlandese	31	32	33
Scellino austriaco	34	35	36
Corona svedese	37	38	39
Marco finlandese	40	41	42
ECU	43	44	45
Stati Terzi			
Corona norvegese	46	47	48
Franco svizzero	49	50	51
Corona islandese	52	53	54
Dollaro USA	55	56	57
Dollaro canadese	58	59	60
Dollaro australiano	61	62	63
Dollaro neozelandese	64	65	66
Yen giapponese	67	68	69
Riyal arabo	70	71	72
Lira turca	73	74	75
....			
....			
....			
....			
....			
....			
TOTALE (2)			

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle disponibilità a copertura sono convertite al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento, comprese le disponibilità acquisite successivamente a tale data.

(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all'importo della voce 11 del Prospetto trimestrale delle disponibilità destinate alla copertura delle riserve tecniche.

Il sottoscritto dichiara che il presente allegato è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società

Allegato B al Mod. 1

Società ____________________

Esercizio ____

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE DISPONIBILITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

(ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174)

Disponibilità destinate a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

SEZIONE I - Contratti a premio unico (1)

N. ordine	Tasso di interesse garantito *(2)*	Durata residua contrattuale	Riserve tecniche *(3)*	Attivi a copertura alla chiusura del .... trimestre *(4)*	Attivi a copertura alla chiusura del trimestre precedente
		TOTALE	1	2	3

SEZIONE II - Contratti di rendita vitalizia immediata (1)

N. ordine	Tasso di interesse garantito *(2)*	Riserve Tecniche *(3)*	Attivi a copertura alla chiusura del .... trimestre *(4)*	Attivi a copertura alla chiusura del trimestre precedente
	TOTALE	5	6	7
TOT. GENERALE (5)		8	9	10

(1) Vanno considerati i contratti di cui all'art. 23, comma 5, del d.lgs. 174/95, per i quali l'impresa dispone di attività specifiche a copertura delle riserve tecniche limitatamente al periodo in cui è garantito un tasso di interesse superiore a quello previsto, per i contratti con garanzia finanziara, dal provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 23 del d. lgs. 174/95.

(2) Va inserito il tasso di interesse garantito contrattualmente dall'impresa, ai sensi del provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, del d. lgs. 174/95, limitatamente alle garanzie finanziarie collegate ad attività specifiche a copertura delle riserve tecniche.

(3) Va indicato l'intero importo delle riserve tecniche relativamente al periodo durante il quale è garantito il tasso di interesse richiamato nella precedente nota (2). Tali riserve sono ricomprese nell'importo di cui alla voce n. 9 del Prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

(4) Va indicato l'importo degli attivi, il cui ammontare non deve risultare inferiore a quello delle riserve tecniche esposto, che consentono di garantire il tasso di interesse di cui alla nota (2).
Tali attivi sono ricompresi nell'importo di cui alla voce n. 189 del Prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

(5) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

Il sottoscritto dichiara che il presente allegato è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società

MODELLO 2

Società ____________________ Esercizio ______

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE DISPONIBILITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE RELATIVE ALLA CLASSE "D1" DELLO STATO PATRIMONIALE PER I CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 30, commi 1 e 2, DEL D. LGS. 17 MARZO 1995, n. 174

SEZIONE I - Contratti collegati al valore delle quote di un OICVM

N. ordine	Denominazione OICVM di riferimento	Alla chiusura del .... trimestre			Alla chiusura del trimestre precedente		
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura	
			n. quote possedute	valore		n. quote possedute	valore
	TOTALE	1	2	3	4	5	6

SEZIONE II - Contratti collegati al valore delle quote di fondi interni

N. ordin	Denominazione Fondo Interno	Alla chiusura del .... trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura (1)	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
	TOTALE	7	8	9	10

SEZIONE III - Contratti collegati ad indici azionari o altri valori di riferimento

N. ordin	Indice azionario o altro valore di riferimento	Alla chiusura del .... trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
	TOTALE	11	12	13	14
	TOTALE GENERALE (2)	15	16	17	18

(1) Va indicato l'ammontare complessivo degli attivi presenti nella corrispondente gestione

(2) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle tre sezioni.

L'attuario incaricato

Il sottoscritto dichiara che il presente allegato è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società

98A8360

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 1° settembre 1998.

Approvazione della perizia supplettiva di variante relativa all'intervento: «Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso». Ente attuatore: Ente sardo acquedotti e fognature. (Ordinanza n. 107).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal suddetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso»;

Atteso che l'Ente sardo aquedotti e fognature, in prosieguo «E.S.A.F.», è stato individuato, ai sensi dell'ordinanza n. 2409/95, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'attuazione dell'intervento sopracitato;

Atteso che con nota n. 656888, in data 28 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.S.A.F. per schema 45 Sulcis-Nord: rifacimento condotta Carbonia-Portoscuso»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1704/4;

Atteso che su tale contabilità verranno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore dell'E.S.A.F;

Atteso che con ordinanza n. 67 del 12 dicembre 1996 il commissario governativo ha approvato il progetto dell'intervento «Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso» ed affidato il medesimo all'E.S.A.F. per l'attuazione, per un importo complessivo di L. 7.200.000.000;

Atteso che l'E.S.A.F., in attuazione della suddetta ordinanza n. 67/96, ha provveduto all'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione dell'impresa realizzatrice affidando i lavori all'impresa aggiudicataria dell'appalto con contratto stipulato in data 9 giugno 1997;

Atteso che, con ordinanza commissariale n. 94 del 3 marzo 1998, a seguito delle economie conseguite con il ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento è stato rimodulato, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9 dell'ordinanza commissariale n. 67/96 sopracitata, in complessive L. 5.350.926.129;

Atteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia supplettiva di variante per lo svolgimento di alcune opere non previste nel progetto originario;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 3205 del 14 maggio 1998, ha trasmesso al commissario governativo, per l'approvazione, la perizia supplettiva di variante in argomento, che modifica il quadro economico dell'intervento incrementandolo di L. 320.944.641 per un importo complessivo di L. 5.671.870.770;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, la perizia è stata trasmessa all'assessorato regionale dei lavori pubblici con nota prot. n. 386/E.I. del 20 maggio 1998;

Atteso che sul progetto si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 497, reso nell'adunanza dell'8 luglio 1998;

Vista la nota n. 11405, in data 4 agosto 1998, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo la perizia supplettiva di variante del progetto dell'opera di che trattasi, unitamente al citato voto favorevole del comitato tecnico amministrativo regionale;

Atteso che, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 67/96, eventuali varianti in corso d'opera vengono approvate con ordinanza del commissario, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale;

Atteso che le somme accantonate per far fronte agli imprevisti, di cui al quadro economico, non sono sufficienti all'attuazione della perizia in argomento e che si

rende pertanto necessario garantire adeguata copertura finanziaria nell'ambito delle economie realizzate con i ribassi d'asta dell'intervento stesso;

Ritenuto di dover approvare la perizia supplettiva di variante in argomento e la conseguente modifica del quadro economico dell'intervento, su cui ha espresso il proprio parere il C.T.A.R. con voto n. 497 dell'8 luglio 1998;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvata la «Perizia supplettiva di variante» relativa all'intervento «Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso» ed il risultante quadro economico dell'intervento stesso come di seguito riportato:

A) Lavori a base d'asta		L. 4.320.329.178
B) Somme a disposizione:		
espropriazioni . . .	L. 119.231.665	
oneri notarili espr.	» 51.100.000	
oneri attrav. strad.	» 20.000.000	
spese generali . . .	» 727.177.009	
I.V.A.	» 434.032.918	
		L. 1.351.541.592
Importo del progetto . . .		L. 5.671.870.770

Art. 2.

Finanziamento

1. La somma di L. 320.944.641, relativa al maggior importo derivante dalla realizzazione della perizia approvata con la presente ordinanza, verrà impegnata sul bilancio della contabilità speciale n. 1690/3, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione commissariale.

2. L'importo globale di L. 5.671.870.770, relativo alla realizzazione dell'intervento denominato «Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso» come modificato dalla perizia approvata con la presente ordinanza, decurtato delle somme già erogate di L. 2.943.009.370, verrà messo a disposizione dell'E.S.A.F sulla contabilità speciale di tesoreria n. 1704/4, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 176.519.554 per spese sostenute nella misura di L. 1.134.374.154;

L. 1.701.561.231 per spese sostenute nella misura di L. 2.835.935.385;

L. 850.780.616 per spese sostenute nella misura di L. 4.537.496.616.

Art. 3.

1. Restano ferme tutte le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 67 del 12 dicembre 1996 e nell'ordinanza n. 94 del 3 marzo 1998. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 1° settembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

98A8361

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Approvazione del nuovo statuto dell'«Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente», in Roma

Con decreto ministeriale 8 agosto 1998, è stato approvato il nuovo statuto dell'«Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente» (Is.I.A.O.), con sede in Roma, come da verbale di assemblea straordinaria redatto in data 18 giugno 1998, a rogito dott. Fulvio Mecenate, notaio in Roma, rep. n. 2913, racc. n. 1026, registrato a Roma il 26 giugno 1998.

98A8362

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria di bentonite e terre da sbianca denominata «Vegri Campotamaso»

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova alla società Valdol S.p.a., con sede in Valdagno (Vicenza), via Terre attive n. 32, è stata rinnovata per la durata di anni dodici la concessione mineraria di bentonite e terre da sbianca denominata «Vegri Campotamaso» in comune di Valdagno (Vicenza).

98A8363

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 settembre 1998

Dollaro USA	1673,52
ECU	1941,28
Marco tedesco	988,26
Franco francese	294,72
Lira sterlina	2807,83
Fiorino olandese	876,37
Franco belga	47,904
Peseta spagnola	11,636
Corona danese	259,68
Lira irlandese	2470,95
Dracma greca	5,739
Escudo portoghese	9,637
Dollaro canadese	1093,38
Yen giapponese	12,242
Franco svizzero	1192,39
Scellino austriaco	140,45
Corona norvegese	221,70
Corona svedese	211,12
Marco finlandese	324,38
Dollaro australiano	966,12

98A8442

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale della Regata storica di Venezia, del Festival jazz di Roccella Jonica, del Corteo storico di Federico II di Oria e del Mondialtornianti di Faenza - 1998 - estrazione del 6 settembre 1998.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale della Regata storica di Venezia, del Festival jazz di Roccella Jonica, del Corteo storico di Federico II di Oria e del Mondialtornianti di Faenza 1988 avvenuta in Roma il 6 settembre 1998:

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie I n. 09058 di lire 2 miliardi abbinato al gondolino «Rosso»;

2) biglietto serie F n. 81645 di lire 300 milioni abbinato all'opera «Delirium Tremens» di Riccardo Distasi;

3) biglietto serie AB n. 03502 di lire 200 milioni abbinato al rione «Castello»;

4) biglietto serie F n. 30550 di lire 100 milioni abbinato al ceramista «Efisio Usai».

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie I n. 09058 - L. 3.000.000;

2) biglietto serie F n. 81645 - L. 2.000.000;

3) biglietto serie AB n. 03502 - L. 1.000.000;

4) biglietto serie F n. 30550 - L. 1.000.000.

98A8377

REGIONE TOSCANA

Revoca di autorizzazioni sanitarie inerenti l'acqua minerale «Vallicelle»

Con decreto dirigenziale n. 5032 del 26 agosto 1998, alla società Sorgente Vallicelle S.p.a. per l'acqua minerale naturale «Vallicelle», sono state revocate le autorizzazioni sanitarie rilasciate con i seguenti atti:

D.G.R.T. n. 10655 dell'11 ottobre 1982;

D.G.R.T. n. 6999 del 21 luglio 1986;

D.G.R.T. n. 7231 del 29 luglio 1986;

D.G.R.T. n. 10083 del 28 ottobre 1987 (relativamente alla Sorgenti Vallicelle S.p.a.);

D.G.R.T. n. 1954 del 7 marzo 1988;

D.G.R.T. n. 4793 del 23 maggio 1988;

D.G.R.T. n. 5506 del 26 giugno 1989;

D.G.R.T. n. 7474 del 14 settembre 1992.

98A8364

REGIONE PUGLIA

Variante ai piani regolatori generali dei comuni di Lecce e Martina Franca

La giunta della regione Puglia con atto n. 3671 del 31 luglio 1998 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le motivazioni espresse nella stessa deliberazione la variante al piano regolatore generale per la ritipizzazione a zone B11 dell'area della ditta Engineering ubicato nel centro urbano di Lecce.

Con delibera del commissario prefettizio n. 41 del 27 maggio 1998, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale per modifica destinazione d'uso da albergo a casa protetta di immobile sito in località «Tagliente».

98A8365

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 16 giugno 1998, n. 191, recante: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 110/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1998).

All'art. 1, comma 20, della legge 16 giugno 1998, n. 191, citata in epigrafe, che integra l'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al numero 112-*undecies,* riportato nella seconda colonna della pagina 7 del sopra citato supplemento ordinario, dopo le parole: «acque territoriali:», sono inserite le seguenti: «regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;».

98A8443

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente: «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 9 settembre 1998).

Nella nota alla tabella A, allegata al decreto citato in epigrafe, riportata a pag. 12, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* al quindicesimo rigo, dove è scritto: «Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti che $5 < M \leq 6$, ...», leggasi: «Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti che $5 \leq M < 6$, ...».

98A8380

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, concernente: «Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 12, seconda colonna, art. 26, comma 2, penultimo rigo, dove è scritto: «... è facoltà dell'ufficio di operare al principio della continuità storica delle iscrizioni catastali.», leggasi: «... è facoltà dell'ufficio di operare *in deroga* al principio della continuità storica delle iscrizioni catastali.».

98A8381

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.